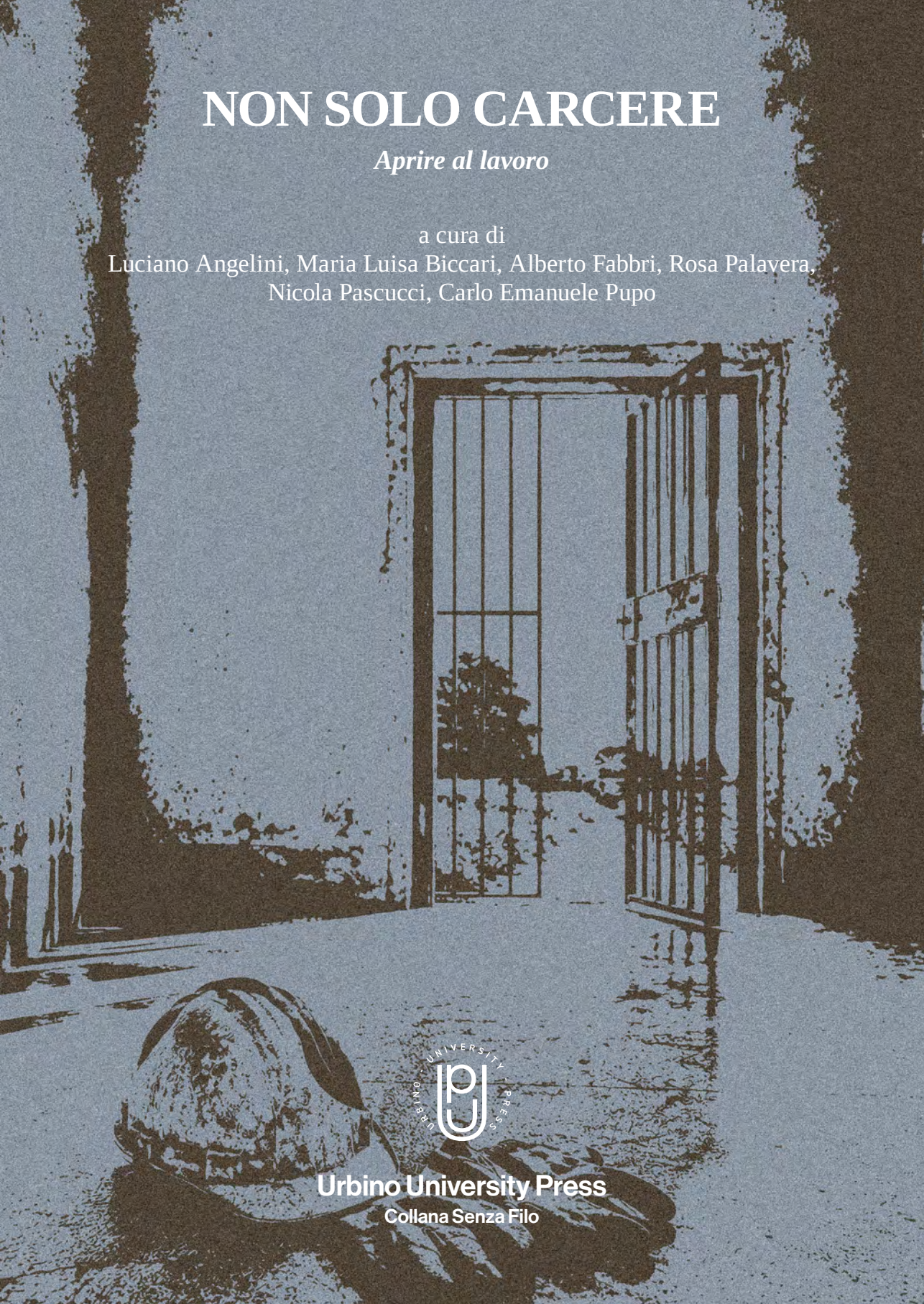
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

CARCERE E LAVORO: IL BUIO DIETRO E OLTRE LE SBARRE

Piera Campanella
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro

«*Ci sono molti modi di uccidere. Si può infilare a qualcuno un coltello nel ventre, togliergli il pane, non guarirlo da una malattia, ficcarlo in una casa inabitabile, massacrarlo di lavoro, spingerlo al suicidio, farlo andare in guerra ecc. Solo pochi di questi modi sono proibiti nel nostro Stato*».

Bertolt Brecht[1]

«*(…) Ieri sera c'erano delle meravigliose nuvole rosa sopra il muro della mia fortezza. Stavo davanti all'inferriata e ho recitato per me sola la mia poesia preferita di Mörike (…)*».

Rosa Luxemburg[2]

«*(…) I "rifiuti umani" non possono più essere rimossi e trasportati in discariche lontane e privati efficacemente dell'accesso alla "vita normale". Pertanto, occorre sigillarli in contenitori a tenuta stagna. Tali contenitori sono forniti dal sistema penale. (…)*».

Zygmunt Bauman[3]

1. PREMESSA

Se si concorda sul nesso indissolubile che lega carcere e società, sì da elevare il primo a specchio della seconda[4], bisognerà nondimeno convenire

1 B. Brecht, *Me-ti. Libro delle svolte*, trad. it. di C. Cases, Roma, 2019, p. 58.

2 R. Luxemburg, *Un ardente desiderio di primavera. Erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere*, trad. it. di D. Baratti e P. Candolfi, Bellinzona, 2025, p. 72.

3 Z. Bauman, *Vite di scarto*, trad. it. di M. Astrologo, Bari, 2008, p. 106 s.

4 Si dice che sia stato Voltaire, in pieno illuminismo, a pronunciare quella frase, ormai universalmente nota, che suona così: «Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si mi-

sul fatto che è proprio il lavoro carcerario ad enfatizzare l'esistenza di un tal nesso. Ciò è tanto più vero nel contesto giuridico italiano, dove, da un lato, la funzione rieducativa del lavoro in carcere – che esprime un'istanza di recupero sociale del condannato – e, dall'altro, la funzione emancipatoria del lavoro nella società – che evoca una prospettiva di riscatto sociale della classe lavoratrice – dall'altro, rappresentano parte di un medesimo disegno orientato alla valorizzazione della persona e alla solidarietà[5] (art. 2 Cost.), alla dignità e all'eguaglianza[6] (art. 3 Cost.).

La condizione in cui versa il lavoro carcerario oggi diventa, così, una perfetta cartina di tornasole dello stato delle carceri – ove la penuria quantitativa e qualitativa di opportunità lavorative segnala il declino inesorabile di ogni aspirazione risocializzante del trattamento penitenziario, a tutto favore di concezioni securitarie, repressive e punitive della pena[7] – ma anche dello stato della società italiana – ove la povertà e l'insicurezza lavorativa sono spie di un'ormai completa rinuncia all'idea del lavoro come fondamento democratico della Repubblica (art. 1 Cost.)[8] –.

Si muore sempre di più, dentro e fuori dal carcere, nel corpo e nell'anima: dentro il carcere, per l'alto tasso di decessi, suicidi e forme di autolesionismo, affiancati dall'impiego massiccio di psicofarmaci e di altre

sura il grado di civiltà di una Nazione»; sul rapporto, in epoca borghese, tra fenomeno punitivo e struttura sociale, v. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 2014, prima edizione «Einaudi paperbacks», 1976; G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, trad. it. di D. Melossi e M. Pavarini, Bologna, 1978; D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica*, Bologna, 2018, prima edizione 1977.

5 S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari, 2014.

6 L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Bari, 2018; in ambito giuslavoristico, F. Malzani, *Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario*, Torino, 2022, p. 1 ss.; la giurisprudenza costituzionale ravvisa, del resto, un raccordo inscindibile tra la funzione di reinserimento sociale del carcere (art. 27 Cost.) e il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.): cfr., più di recente, Corte Cost., 29 dicembre 2025, n. 201.

7 Come ammette lo stesso CNEL, «una forte problematica del sistema carcerario italiano rimane la sua difficoltà a prevenire la recidiva e a favorire il reinserimento dei detenuti nella società: 6 condannati su 10 sono già stati in carcere almeno 1 volta. (…) Si stima che il dato della recidiva possa calare fino al 2% per i detenuti che hanno avuto la possibilità di un inserimento professionale»: *Carceri. I dati più significativi*, https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3721/CARCERI-I-DATI-PIU-SIGNIFICATIVI, consultato il 7 marzo 2026; tutto ciò accade, nonostante il Giudice delle leggi abbia molto insistito sul «recupero sociale del condannato» come «fine ultimo e risolutivo della pena», fino ad individuare un vero e proprio "diritto alla rieducazione" a partire da Corte Cost., 4 luglio 1974, n. 204.

8 A. Cantaro, *Guerra al lavoro*, in *fuoricollana*, 20 febbraio 2024, https://fuoricollana.it/guerra-al-lavoro/, consultato il 7 marzo 2026.

sostanze psicotrope[9]; nella società, per il numero significativo di malattie professionali, infortuni e morti sul lavoro[10], accompagnati da crescenti fenomeni di *burn out*[11] o addirittura di potenziamento cognitivo/farmacologico delle persone che lavorano, oltre la soglia della normalità umana[12].

9 Il dossier *Morire di carcere* di Ristretti Orizzonti segnala un aumento delle morti in carcere a partire soprattutto dal 2022, seppure, talora, con qualche leggerissima flessione nel passaggio da un anno all'altro: il 2025 si è chiuso con un numero di decessi in carcere pari a 241, di cui 80 suicidi, mentre nel 2024 – considerato, però, l'*annus horribilis* per la perdita di vite negli istituti – i decessi erano stati 246, di cui 91 suicidi; alla data del 4 marzo 2026, i decessi in carcere sono stati, ad ogni modo, secondo lo stesso *Dossier*, già 38, di cui 10 suicidi: http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/, consultato il 7 marzo 2026; v. anche S. Antonelli, *Dossier su suicidi e decessi in carcere*, in Associazione Antigone, *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, Giugno 2025, p. 359 ss.; cfr. pure E. Dolcini, *Il "Piano Carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, in *Sist. Pen*., 2025, 9, p. 57 ss., spec. p. 58, ove si rileva il carattere per di più controverso dei numeri riguardanti i decessi, come pure della loro interpretazione; il bilancio delle carceri italiane è stato nero altresì per il Rapporto Antigone 2025, che segnala una percentuale pari al 44,4% di detenuti che usa sedativi e ipnotici e un impiego di psicofarmaci in funzione di mera gestione dell'ordine e del disagio: *Carceri, il bilancio di fine anno di Antigone: "il 2025 ci lascia istituti sempre più fatiscenti, sovraffollati e disumani"*, 31 dicembre 2025, https://www.antigone.it/news/3618-carceri-antigone-il-2025-ci-lascia-istituti-sempre-piu-fatiscenti-sovraffollati-e-disumani-si-registra-solo-l-inerzia-della-politica, consultato il 7 marzo 2026; dati specifici sui decessi in carcere sono stati forniti, più di recente, dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Osservatorio penitenziario. Report Un'analisi dei decessi in carcere. Anno 2025*, Attività di studio e ricerca, Raccolta e analisi dati a cura di *Giovanni Suriano* (GNPL), Roma, 2026; in tema N. Pascucci, *Un carcere* extrema ratio*? Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti*, in questo volume.

10 I dati INAIL 2025 hanno registrato 416.900 denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti), in aumento dello 0,5% rispetto alle 414.853 del 2024 e in quest'ambito 792 sono state quelle con esito mortale, 5 in meno rispetto alle 797 del 2024; a ciò vanno, poi, aggiunte le denunce di infortunio *in itinere*, che sono state 99.939, in aumento del 3,2% rispetto alle 96.835 del 2024, e in tal ambito quelle con esito mortale sono state 293, 13 in più rispetto alle 280 del 2024; quanto, invece, alle denunce di malattia professionale protocollate dall'Istituto, si conta un numero pari a 98.463, circa 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+11,3%): *Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di dicembre:* https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.02.Denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-Inail-di-dicembre.html, consultato il 7 marzo 2026.

11 Dopo che, nel 2019, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il *burn-out* come "fenomeno occupazionale" e, dunque, alla stregua di una "sindrome collegata al lavoro", inserendola nella nuova classificazione ICD, ossia nella Classificazione occupazionale delle malattie e dei problemi correlati, si è segnalata una crescente e progressiva diffusione della sindrome; a stare ai dati dell'ottavo Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale del febbraio 2025, nel nostro Paese ne soffrirebbe il 31,8% dei lavoratori dipendenti: tra questi, il 47,7% dei giovani, il 28,2% degli adulti e il 23% dei dipendenti più anziani: *Stress da lavoro, il Censis: rischio burn-out per un dipendente su tre*, in Il Sole 24 ORE, 21 febbraio 2025, https://www.ilsole24ore.com/art/stress-lavoro-censis-rischio-burn-out-un-dipendente-tre-AGifXb1C, consultato il 7 marzo 2026.

12 Sulle criticità del "potenziamento" anche dal punto di vista dei valori e principi sottesi alla Carta costituzionale v., negli studi giuslavoristici, V. Maio, *Diritto del lavoro e potenziamento umano.*

Allora, forse, non si esagera dicendo che ci sono «molti modi di uccidere» una persona - tra questi, «spingerlo al suicidio» o anche «massacrarlo di lavoro» – e solo pochi di essi sono, se non di diritto, almeno di fatto «proibiti nel nostro Stato»[13].

2. LO STATO DELLE CARCERI

Già all'indomani della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), di cui si è giustamente evocato il «mesto anniversario» proprio in questo volume[14], autorevoli voci si erano levate per segnalare preoccupanti linee di tendenza all'orizzonte. Si era parlato, in proposito, di «un'effettività di tipo "rinnegante" rispetto alle tanto decantate prospettive riformatrici della legge», con sintomi già latenti nel tessuto normativo e nelle contingenze storiche-politiche coeve all'entrata in vigore della nuova normativa.

> «E infatti: varare una riforma dell'ordinamento penitenziario senza avere previamente risolto gli ardui temi della decriminalizzazione di vasti settori e della configurazione di sanzioni alternative alla pena detentiva e alla carcerazione preventiva, e cioè, senza avere preliminarmente riformato i codici penali (sostanziale e processuale), significava porre le premesse di un *sovraffollamento delle carceri* […]. E ancora: introdurre misure alternative alla pena detentiva (affidamento in prova, ecc.) […] senza predisporre un *apparato organizzativo esterno al carcere*, capace di avviare *un reale processo di reinserimento sociale*, non poteva non [lasciare le medesime misure] […] in balia di improvvisi irrigidimenti legati al riaffiorare di tensioni nel tessuto sociale. E infine: la mancata attribu-

I dilemmi del lavoratore aumentato, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2020, 3, p. 529 ss.; A. Avondola, *Potenziamento farmacologico occulto e accesso al lavoro*, in M. Delfino, P. De Vivo, A. Zaccaria (a cura di), *Innovazione tecnologica e sostenibilità. Verso un approccio integrato delle scienze sociali e giuridiche*, in *Quad. riv. dir. lav. merc.*, 2025, 19, Napoli, p. 37 ss.; sul potenziamento per fini specifici di miglioramento di soggetti fragili, v., invece, C. Cordella, *Potenziamento farmacologico e fragilità da "efficientismo" lavorativo*, ivi, p. 79 ss.

13 «*Molti modi di uccidere*» compare, come già visto, in B. Brecht, *Me-ti. Libro delle svolte*, cit., p. 58 – una raccolta in stile cinese di aforismi, apologhi, storielle e aneddoti – ed è parte di una serie di componimenti, dal medesimo nucleo tematico, nei quali l'A. si sofferma particolarmente sul problematico concetto di "virtù".

14 C. Gabrielli, *L'utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro. Riflessioni a margine di un mesto anniversario*, in questo volume.

> zione al detenuto di *diritti a contenuto sociale e partecipativo* si poneva già *a priori* come esclusione di ogni *possibilità di crescita democratica* e, quindi, di *effettiva risocializzazione* della popolazione carceraria»[15].

Con riguardo specifico al lavoro carcerario, i toni non erano stati diversi, rinvenendosi nel riformato ordinamento penitenziario un legame di ancora eccessiva continuità con il passato. Ed invero,

> «nonostante l'introduzione di alcune novità, […] il lavoro è ancora configurato, in sintonia con il Regolamento del 1931, come un obbligo e non come un diritto riconosciuto al detenuto e l'assegnazione al lavoro, potere ampiamente discrezionale attribuito all'amministrazione penitenziaria, continua a dipendere anche dal "comportamento tenuto dal soggetto" (vedi art. 6 del Regolamento di esecuzione). […] Il calo di interesse e l'attenuarsi delle rivendicazioni dei detenuti riguardo al tema del lavoro è, del resto, facilmente comprensibile quando si pensi che il lavoro produttivo stesso sta diventando un'esperienza sempre più marginale. […] [Il] *lavoro produttivo e rieducativo* […] *di fatto, oggi, sta sparendo dalle carceri italiane*»[16].

Benché rispetto a simili posizioni abbiano finito poi per prevalere tesi più morbide, inclini a enfatizzare soprattutto il contenuto positivo e "costituzionalmente orientato" della legge n. 354/1975[17], si è rafforzata comunque, negli anni, la sensazione di un sostanziale fallimento di quella esperienza riformatrice.

Né è bastata a invertire la rotta, sul piano normativo, la c.d. mini-riforma di cui alla l. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando), con i relativi decreti legislativi attuativi nn. 121, 123 e 124 del 2018: un'occasione mancata dopo l'inedita mobilitazione culturale riconducibile agli Stati generali

15 F. Bricola, *Introduzione*, in F. Bricola (a cura di), *Il carcere "riformato"*, Bologna, 1977, p. 10 e ora anche in *Costituzionalismo.it*, 2015, 2, 2 (corsivi miei nella citazione in testo).

16 M. Pavarini, *L'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nell'interpretazione giurisprudenziale*, 3a edizione, Bologna, 1987, p. 180.

17 F. Malzani, *Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario*, cit., p. 2 ss., nonché, in questo volume, L. Angelini, *Lavorare e formarsi in carcere. Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale dei detenuti*; C. Gabrielli, *L'utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro. Riflessioni a margine di un mesto anniversario*, cit.; A. Menghini, *Lavoro e carcere*, e ivi per i relativi riferimenti dottrinali.

dell'esecuzione penale e alla correlativa "proposta Giostra"[18]. Sebbene, per l'opinione corrente, la mini-riforma abbia infatti inciso sul lavoro penitenziario, elevandolo a diritto, con un abbandono di quei connotati di obbligatorietà e afflittività storicamente ostativi a una sua tendenziale assimilazione al lavoro "libero"[19], resta, ad ogni modo, indiscusso il carattere ambiguo e compromissorio dell'intervento legislativo in argomento, che, da un lato, assicura il lavoro al condannato e all'internato in funzione del trattamento rieducativo, ma, dall'altro, lo fa pur sempre eccettuando i «casi di impossibilità» (art. 15, comma 2, l. n. 354/1975)[20] e, comunque, confermando, in parallelo, quelle norme dell'ordinamento penale e penitenziario, tuttora intese a concepire il lavoro nei termini di vero e proprio obbligo (artt. 22, 23, 25 c.p. e art. 50 d.p.r. n. 230/2000)[21].

Non sorprende, allora, il persistere, sul piano della prassi, di «un cronico e gravissimo problema di effettività del lavoro carcerario», sia dal punto di vista del «numero di posti lavorativi che di qualità dell'offerta»[22]. Del resto, sarebbe

18 Cfr. la *Proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario*, licenziata dalla *Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, presieduta dal prof. Glauco Giostra, https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_dei_lavori?contentId=COS119193, consultato il 7 marzo 2026; proprio nella *Introduzione* alla *Proposta* si dà atto della «sensazione di un sostanziale fallimento dell'Ordinamento penitenziario nato con la riforma del 1975 (…) e dell'indifferibilità di un mutamento di passo» (p. 5); ma poi, sulla problematica attuazione di tali propositi, cfr. sempre G. Giostra, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 4, p. 119 ss.; sulla mini-riforma v., in ambito giuslavoristico, G. Caputo, F. Marinelli, *Dagli Stati generali dell'esecuzione penale al varo della legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario: quale futuro per il lavoro carcerario?*, in *Leg. pen.*, 2018, p. 145 ss., nonché V. Lamonaca, *La (mini)riforma del lavoro penitenziario tra slancio giuslavoristico e istanze securitarie*, in I. Piccinini, P. Spagnolo (a cura di), *Il reinserimento dei detenuti. Esperienze applicative e novità legislative*, Torino, p. 89 ss.

19 A. Menghini, *Lavoro e carcere*, cit.

20 È, pertanto, condivisibile quanto sostenuto da L. Angelini, *Lavorare e formarsi in carcere. Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale dei detenuti*, cit., secondo cui, proprio alla luce di ciò, il lavoro penitenziario «non assume i connotati del vero e proprio diritto», tanto più considerato che i casi di impossibilità appaiono di fatto «tutt'altro che eccezionali, a fronte di una congerie di fattori diversi per natura ed effetti».

21 A. Menghini, *Lavoro e carcere*, cit.; ciò a dispetto della riscrittura dell'art. 20 l. n. 354/1975, ove il riferimento all'obbligatorietà del lavoro penitenziario viene meno, come osserva A. Della Bella, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario. Decreti legislativi 2 ottobre 2018, n. 123 e 124 (G.U. 26 ottobre 2018)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 7 novembre, p. 4.

22 Così l'*Introduzione* alla *Proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 7; secondo i dati 2024 di Censis, *"Recidiva Zero". Secondo Report. Aggiornamento del quadro informativo*, cit.,

arduo immaginare una realtà diversa, dato altresì il contesto di assoluto e più generale degrado delle condizioni di detenzione odierne[23]; un contesto che, da tempo ormai, appare strutturale e, dunque, tutt'altro che emergenziale[24].

La connotazione del carcere come vera e propria "discarica sociale" è, dunque, allo stato dei fatti, innegabile: la dominano dinamiche, regole e gerarchie in larga misura riconducibili al mondo della criminalità organizzata[25]; la popolano, in buona parte, stranieri, persone fragili, vulnerabili, in condizioni di evidente privazione economica e socioeducativa, per lo più alle prese con dipendenze croniche, malattie psichiatriche, invalidità fisiche[26].

In proposito, è a tutti noto il forte grido di denuncia proveniente da alcuni strati della società civile, anzitutto dal mondo cattolico, pur all'interno di un tessuto sociale caratterizzato da crescenti pulsioni autoritarie e securitarie.

Si è rammentato che «la Costituzione della Repubblica italiana è tradita nelle reali condizioni dei carcerati, nella formazione e trattamento della Polizia penitenziaria». Si è osservato altresì che la Costituzione viene correntemente «smentita dall'accanimento progressivamente repressivo delle indicazioni normative (…)».

p. 28, solo il 34,3% dei detenuti svolge un'attività lavorativa in Italia e lo fa, per di più, in larghissima parte – l'85,1% dei casi – in modalità intramuraria, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

23 Il Rapporto Antigone 2025 conferma la presenza di condizioni particolarmente inumane e degradanti all'interno degli istituti penitenziari italiani: «nel 42,9% delle 120 carceri visitate – e delle 71 schede di cui sono già stati elaborati i dati – non sono garantiti i 3 metri quadrati di spazio vitale per persona (nel 2024 questa percentuale si fermava al 32, 3%); nel 56% delle carceri ci sono celle senza doccia e «nel 45,1% mancano acqua calda o si registrano condizioni igieniche inadeguate. Gravissime anche le carenze di spazi per lavoro, scuola e socialità»: *Carceri, il bilancio di fine anno di Antigone: "il 2025 ci lascia istituti sempre più fatiscenti, sovraffollati e disumani"*, cit.

24 S. Buzzelli, *'A vicaria. Carcere ed emergenza in Italia*, in *Quest. giust.*, 2025, 11 ottobre.

25 G.F. Russo, *La pervasività delle mafie che collassa il sistema penitenziario e viola i diritti umani*, in *Ratio iuris*, 2026, 230, https://ratioiuris.it/la-pervasivita-delle-mafie-che-collassa-il-sistema-penitenziario-e-viola-i-diritti-umani/, consultato il 7 marzo 2026.

26 Si consideri altresì che la popolazione carceraria è invecchiata in modo significativo nell'ultimo scorcio di tempo, secondo un *trend* comune a tutto l'Occidente, complice l'invecchiamento generale delle società, il progresso scientifico nelle cure, l'allungamento dell'aspettativa di vita: secondo dati pubblicati dal mensile *Il Segno* della diocesi di Milano, al 30 giugno 2025, su oltre 62.000 detenuti, più di 6400 sono ultrasessantenni: *Anziani dietro le sbarre*, 26 gennaio 2026, https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/anziani-dietro-le-sbarre-2860861.html, consultato il 7 marzo 2026; cfr. anche Associazione Antigone, *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, cit., p. 20; per un più generale quadro di sintesi dello stato attuale della detenzione in Italia, v. Censis, *"Recidiva Zero". Secondo Report. Aggiornamento del Quadro informativo*, Roma, giugno 2025, p. 6 ss.

> «Le condizioni di squallore, di degrado e di volenza non facilitano il riconoscimento del male compiuto. Piuttosto suscitano rabbia, risentimento, umiliazioni […]. Il rimedio al sovraffollamento non potrà essere l'incremento della spesa […] per costruire altre prigioni. Una società che funziona in (questo) modo si rivela incapace di prevenire i reati, di esigere la riparazione dei danni e di porre le condizioni per recuperare persone alla legalità»[27].

La stessa idea di un rafforzamento degli strumenti promozionali dell'occupabilità e del lavoro in carcere[28] finisce per soccombere di fronte a una politica criminale di taglio marcatamente repressivo[29], a meno di non

27 M.E. Delpini, *Discorso alla città*, in https://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/mario-delpini-documenti-del-vescovo/discorsi-alla-citta-mario-delpini-documenti-del-vescovo/ma-essa-non-cadde-2856507.html, consultato il 7 marzo 2026.

28 In tema, protagonista indiscusso è divenuto il CNEL a partire dall'accordo interistituzionale con il Ministero della Giustizia del 17 giugno 2023 e, poi, nel luglio 2024, a seguito della formale costituzione, in seno al CNEL medesimo, del "Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale", con l'obiettivo di perseguire la c.d. recidiva zero tramite l'accesso al lavoro delle persone private della libertà personale; a seguito dell'azione del Segretariato, le quindici organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL hanno deciso di riunirsi in una grande alleanza per il lavoro, impegnandosi a sviluppare iniziative imprenditoriali all'interno delle carceri, che potranno avvalersi anche dell'estensione ai detenuti del "Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa" (SIISL) e di altri programmi come il GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori; in consonanza con questa attività, il CNEL si è fatto, infine, promotore di due disegni di legge in materia: il primo, del 17 giugno 2024, n. 1169, recante *Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanate dall'autorità giudiziaria*, le cui previsioni hanno trovato almeno in parte spazio nel d.l. n. 48 del 2025, conv. in l. n. 80/2025 (c.d. decreto sicurezza) e il secondo, del 18 novembre 2025, n. 1726, recante *Disposizioni in materia di lavoro penitenziario* e, tra queste, la previsione, tramite accordo tra Ministero della Giustizia, parti sociali ed enti del Terzo settore, di «appositi sportelli in grado di erogare servizi volti in particolare a migliorare l'occupabilità, a fornire informazioni, accompagnamento e supporto in materia di rapporto di lavoro e tutela dei diritti, nonché a garantire l'erogazione dei servizi (di politica attiva del lavoro) di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150» (art. 1, comma 2), in coerenza, del resto, con quanto già prospettato dal precedente d.d.l. n. 1169/2024, a proposito del censimento e della profilazione di detenuti ed internati, prioritariamente a mezzo dei centri per l'impiego (v. art. 1, comma 1); per la ricognizione di alcune sperimentazioni a riguardo, v. G. Fanci, *Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai* networks *sociali*, in *Riv. crim. vitt. sic.*, 2008, 2, p. 116 ss.; per la tesi, invece, secondo cui andrebbe piuttosto «trovato un modo per bypassare i centri per l'impiego» – incapaci di dar luogo ad «attività realmente *target oriented*» verso la popolazione carceraria – così da riuscire a «utilizzare le risorse che il privato sociale può mettere a disposizione» insieme all'ampio patrimonio di informazioni in capo all'Amministrazione penitenziaria, cfr. V. Lamonaca, *Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive*, in questo volume.

29 È significativa la situazione dei minori, la cui percentuale di detenzione dal 2022 risulta aumentata del 35%, benché il numero dei reati commessi dai giovani sia in costante discesa dal 1995: Associazione Antigone, *Io non ti credo più. VIII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli*

voler intendere il lavoro quale semplice mezzo per sottrarre i "ristretti" all'ozio e all'inattività[30] e giungere per questa via a restaurare vecchie concezioni meramente afflittive della pena.

È certo, intanto, che, in un tal quadro, la vita svilisce giorno dopo giorno, sicché alzare lo sguardo oltre «l'inferriata» – osservare «meravigliose nuvole rosa sopra il muro», «recitare» la propria «poesia preferita» – può diventare un atto coraggioso, un segno di ferma resistenza alla disumanità che avanza[31].

3. CARCERE E MERCATO DEL LAVORO

Alla penuria delle occasioni di lavoro concorrono in carcere una molteplicità di fattori. Rileva, intanto, la situazione di sovraffollamento[32]; questa

istituti penali per minorenni, https://www.ragazzidentro.it/approfondimenti/, consultato il 7 marzo 2026 e, ivi, sulla situazione particolarmente critica dei giovani stranieri, v., in particolare, P. Gonnella, *I minori stranieri nel circuito penale*, https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-nel-circuito-penale/, consultato il 7 marzo 2026; sottolinea le conseguenze deleterie del carcere per queste persone, spesso minori stranieri non accompagnati, che a seguito della detenzione e della revoca del permesso di soggiorno entrano in una spirale di irregolarità senza fine, A. Della Bella, *Intervento*, in Cnel, *Università e carcere. Prima giornata nazionale della ricerca scientifica in favore dell'art. 27 Costituzione*, Roma, 5 marzo 2026, https://www.youtube.com/watch?v=eJD0Gql3c4M, consultato il 7 marzo 2026.

30 Non è infrequente che in carcere si passi «la maggior parte del tempo a non fare nulla», come denuncia Padre F.M. Acquabona, *Un'urgenza: il lavoro*, in questo volume, e, invece, «i detenuti andrebbero strappati all'inerzia della loro vita che condanna soprattutto le potenzialità dei giovani nella fase in cui si dovrebbero inserire utilmente nel tessuto sociale».

31 Le parole, come già visto, sono di R. Luxemburg, *Un ardente desiderio di primavera. Erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere*, cit., p. 72 e compaiono in quella sua corrispondenza da prigioniera, al cui centro c'è la natura, vissuta – più che alla stregua di «un rifugio, un luogo di riposo» (p. 98) – quale relazione quasi simbiotica con piante ed animali, capace di esclissare, per forza e luminosità, le durissime condizioni di detenzione in cui ella era costretta.

32 Secondo il Rapporto Antigone 2025, alla fine di novembre, nelle carceri italiane, «erano detenute 63.868 persone, quasi 2000 in più rispetto a un anno fa, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti (700 in meno di quelli che vi erano all'inizio dell'anno). Il tasso di sovraffollamento nazionale ha raggiunto il 138,5%, con 72 istituti oltre il 150% e punte superiori al 200%»: *Carceri, il bilancio di fine anno di Antigone: "il 2025 ci lascia istituti sempre più fatiscenti, sovraffollati e disumani"*, cit.; Secondo Censis, *"Recidiva Zero". Secondo Report. Aggiornamento del Quadro informativo*, cit., p. 6, pubblicato, come già visto, a giugno 2025, «il tasso di affollamento, misurato dal rapporto fra detenuti e capienza regolamentare, è pari a 122,1, con punte che superano la soglia di 140 in Puglia (149, 1), in Friuli-Venezia Giulia (147,8), in Lombardia (145,5), in Veneto (144,3)»; in tema v. anche N. Pascucci, *Un carcere* extrema ratio*? Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti*, cit.; è, del resto, nota la condanna inflitta allo Stato italiano, già oltre un decennio fa, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, per aver violato l'art. 3 della CEDU in merito al divieto di tortura, nonché di pene o trattamenti inumani o degradanti; v. poi anche il Tribunale regionale superiore di Monaco di

s'intreccia, a propria volta, con la presenza di spazi eccessivamente angusti, architettonicamente inadeguati o comunque complessivamente inidonei, anche sul piano prevenzionistico[33], a sollecitare l'interesse di imprese esterne verso progetti di lavoro intramurario che tanto sarebbero essenziali, invece, in una prospettiva di assimilazione del lavoro penitenziario a quello libero con finalità risocializzanti[34].

Rileva, poi, la presenza di una popolazione reclusa non di rado priva dei requisiti minimi necessari per l'esercizio di un'attività lavorativa: alcuni non hanno mai lavorato o lo hanno fatto solo saltuariamente[35] ovvero recano fragilità e vulnerabilità che ne impediscono di fatto l'avviamento al lavoro[36]; altri sono, invece, sforniti della formazione indispensabile all'assunzione di un impiego.

In un tale quadro, colpisce, però, soprattutto l'assenza di un serio investimento strategico sul lavoro carcerario[37]: il mancato stanziamento di

Baviera (*Oberlandesgericht München)*, dec. 12 settembre 2025, che ha sospeso temporaneamente il procedimento di consegna all'Italia di persona destinataria di un mandato di arresto europeo in ragione delle condizioni igienico-sanitarie e di sovraffollamento delle nostre carceri, stante il § 73 della legge tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia penale che rende inammissibile detta assistenza quando ciò risulti in contrasto con i principi del diritto dell'UE, ivi compreso l'art. 4 CDFUE sul divieto di tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti; lo stesso avevano già fatto i giudici olandesi – secondo quanto si legge in S. Musco, *«Carceri inumane». L'Olanda blocca l'estradizione in Italia*, in *Il Dubbio*, 5 maggio 2025, https://www.ildubbio.news/news/giustizia/45052/carceri-inumane-lolanda-blocca-lestradizione-in-italia.html, consultato il 7 marzo 2026 – nei confronti di un loro cittadino, di cui si era richiesta l'estradizione da parte della Procura di Milano, impegnata ad indagare sull'incendio doloso divampato in uno showroom di Milano con la morte di tre giovani di origini cinesi; qualche mese dopo l'imputato è stato, comunque, consegnato alle autorità italiane in vista del processo, ma in caso di condanna, si è precisato, la pena dovrà essere espiata nelle carceri olandesi: ne dà conto E. Dolcini, *Il "Piano Carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, cit., p. 57.

33 L. Angelini, *Lavorare e formarsi in carcere. Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale dei detenuti*, cit.; F. Malzani, *La prevenzione dei rischi lavorativi negli istituti penitenziari*, in *Lav. pubbl. amm.*, 2023, 3, p. 554 ss.

34 Per una *best practice* in tal senso, v., tuttavia, il progetto FID avviato presso la casa circondariale Dozza di Bologna: ne dà conto la ricerca di V. Pascali, A. Sbraccia, *La fabbrica in carcere e il lavoro all'esterno. Uno studio di caso su Fare Impresa in Dozza*, Bologna, 2023.

35 Padre F.M. Acquabona, *Un'urgenza: il lavoro*, cit.

36 L. Angelini, *Lavorare e formarsi in carcere. Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale dei detenuti*, cit.

37 Questo investimento dovrebbe essere parte di un più complessivo e urgente intervento strategico sul carcere, sollecitato dallo stesso Presidente Mattarella: *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria unitamente ad una rappresentanza della Polizia penitenziaria*, Palazzo del Quirinale, 25 giugno 2025, https://www.quirinale.it/elementi/134834, consultato il 7 marzo 2026; il 22 luglio

risorse economiche da parte pubblica incide persino sulla possibilità effettiva di soddisfare le richieste di lavoro intramurario alle dirette dipendenze dell'amministrazione[38]; pesano altresì le carenze di personale ai vari livelli[39], nonché l'assenza di una cultura organizzativa promozionale del lavoro

2025 il governo ha effettivamente presentato un "nuovo piano carceri", prevalentemente incentrato sull'edilizia penitenziaria – con la creazione di oltre 10mila nuovi posti entro il 2027: A. Guidolin, *Carceri, l'impegno del Ministero per l'edilizia penitenziaria*, in gNews, 2026, 10 febbraio, https://www.gnewsonline.it/carceri-limpegno-del-ministero-sulledilizia-penitenziaria/, consultato il 7 marzo 2026 – sul rafforzamento delle misure per i detenuti tossicodipendenti e sul rilancio delle alternative al carcere; ma per rilievi critici, proprio in ragione dell'assenza di una visione strategica sul punto, v. A. Oleandri, *Piano carceri di Nordio, operazione ideologica senza strategia*, in *lavialibera*, 2025, 29 agosto, https://lavialibera.it/it-schede-2420-piano_carceri_di_nordio_operazione_ideologica_senza_strategia, consultato il 7 marzo 2026; E. Dolcini, *Il "Piano Carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, cit., p. 60 ss.; sulla scarsa efficacia delle misure alternative al carcere, di per sé sole, come strumento per contrastare il sovraffollamento, v. G. Caputo, *Intervento* ed E. Santoro, *Intervento*, entrambi in Cnel, *Università e carcere. Prima giornata nazionale della ricerca scientifica in favore dell'art. 27 Costituzione*, cit.; infine, nell'ambito del programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", il Ministero della Giustizia ha avviato il Piano *"Una giustizia più inclusiva"* che coinvolge 2.461 detenuti in 130 penitenziari, con l'obiettivo di favorire il reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro, nonché l'inclusione sociale dopo l'uscita dal circuito penitenziario: *"Una Giustizia più inclusiva", il piano per la formazione dei detenuti*, in gNews, 2025, 8 ottobre, https://www.gnewsonline.it/una-giustizia-piu-inclusiva-il-piano-per-la-formazione-dei-detenuti/, consultato il 7 marzo 2026.

38 L. Angelini, *Lavorare e formarsi in carcere. Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale dei detenuti*, cit.; F. Marinelli, *Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero*, in questo volume, che, proprio alla luce delle ristrettezze tipiche dei bilanci pubblici, sconsiglia una equiparazione sul piano retributivo tra lavoro carcerario intramurario e lavoro libero, sulla scorta di quanto previsto, invece, dal d.d.l. n. 1726/2025 del CNEL.

39 Secondo Censis, *"Recidiva Zero". Secondo Report. Aggiornamento del Quadro informativo*, cit., p. 6 e p. 17, la polizia penitenziaria sarebbe in sottorganico del 10%, il personale amministrativo del 20% e gli educatori del 6%; quest'ultima è, peraltro, figura di particolare rilievo all'interno degli istituti penitenziari: attualmente è presente un educatore ogni 66 detenuti, ma il rapporto sale a 91,4 in Puglia e a 88,7 in Emilia-Romagna, mentre, in rapporto alla capienza regolamentare degli istituti, dovrebbe esserci un educatore ogni 51 detenuti; si capisce, dunque, che siamo di fronte a numeri «inadeguati per raggiungere i fini rieducativi e di reinserimento sociale delle pene»; quanto ai problemi ormai strutturali della polizia penitenziaria, in termini di organici, condizioni di lavoro, ma anche insufficiente formazione v. L. Rondi, *Inchiesta sul collasso della polizia penitenziaria. Oltre la propaganda*, in *Altreconomia*, 2026, 1° febbraio; secondo il Segretario della UILPA PP, vi è stato, in effetti, un incremento dell'organico complessivo del Corpo pari a 783 unità (da 36.288 a 37.701) tra il 2024 e il 2025; tuttavia, la crescita ha riguardato i soli ruoli superiori (+243 sovrintendenti, +604 ispettori, +178 funzionari), senza dubbio anch'essi molto carenti, ma non gli agenti impiegati nelle sezioni detentive, che sono piuttosto diminuiti: «il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, ossia degli operatori di base a contatto più diretto con i detenuti nelle carceri e nei servizi di traduzione e piantonamento si è contratto di 243 unità, passando da 30.054 nel 2024 a 29.811 nel 2025, di contro i ristretti sono aumentati (…)»: UILPA, *Carceri: in un anno meno agenti,*

e della formazione all'interno del sistema penitenziario, complice l'inesistenza di organismi istituzionali specificamente preposti allo scopo, sulla falsariga di altre e ben più avanzate esperienze europee[40].

Su altro versante, va dato atto, altresì, di un sostanziale disinteresse del mondo produttivo verso il lavoro carcerario, solo vagamente temperato dalle più recenti spinte normative in favore della sostenibilità sociale delle imprese, spinte, peraltro, già fatte oggetto, da ultimo, di profondi ripensamenti in sede europea[41]. Forse un tale disinteresse non è tutto spiegabile solo alla luce dei sopra menzionati fattori: scarsa qualificazione della popolazione detenuta e, aggiungiamo, grande mobilità interna[42]; mancanza di spazi idonei ad ospitare lavorazioni; assenza di un sistema integrato per la promozione e il coordinamento di relazioni stabili tra carcere e tessuto economico locale. Neppure si giustifica, con ogni probabilità, in forza del grave «caos burocratico» che accompagna normalmente l'assunzione di un detenuto, come pure l'ottenimento dei correlativi sgravi da parte imprenditoriale[43].

più detenuti, moltissime aggressioni, comunicato stampa, 15 gennaio 2026, https://www.polpenuil.it/images/0_Allegati/organici_gennaio_2026.pdf, consultato il 7 marzo 2026.

40 Si pensi ad esempio al *Centro d'Iniciatives per la Reinserción* (CIRE) della Catalogna o al *Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo* (TPFE) della Spagna, entrambi organismi autonomi dall'amministrazione penitenziaria, deputati a svolgere funzioni datoriali e comunque gestionali nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dei detenuti, incluso attività promozionali dell'occupazione: E. D'Anneo, *Il lavoro penitenziario tra rapporto contrattuale e mercato del lavoro. Lezioni comparate dai casi francese e spagnolo*, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, XXXVII ciclo, Tesi di dottorato, a.a. 2023/2024, p. 72 ss.; M. Tiraboschi, *Carcere e lavoro: note sulla trasferibilità in Italia del modello spagnolo*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, 1, p. 305 ss.

41 Il riferimento è al Pacchetto Omnibus I, approvato in via definitiva dal Parlamento europeo con l'obiettivo di un sostanziale ridimensionamento delle norme europee su rendicontazione di sostenibilità (CSRD - Direttiva 2022/2464/UE) e dovere di diligenza delle imprese (CSDD – Direttiva 2024/1760/UE) che avevano, in effetti, sollecitato un certo interesse delle aziende per progetti di integrazione tra carcere e tessuto imprenditoriale locale, come accenna, in questo volume, V. Lamonaca, *Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive*, cit.

42 F. Marinelli, *Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero*, cit.

43 L. Baratta, *Non solo spesini. Perché in Italia lavorano così pochi detenuti*, in *Linkiesta*, 2025, 20 ottobre, https://www.linkiesta.it/2025/10/perche-in-italia-lavorano-cosi-pochi-detenuti/, consultato il 7 marzo 2026; per quel concerne gli sgravi, il riferimento è ai benefici fiscali e contributivi riconosciuti alle imprese dalla l. n. 183/2000, meglio nota come "legge Smuraglia"; la legge è stata di recente novellata dal d.l. n. 45/2025, conv. in l. n. 80/2025 (c.d. decreto sicurezza) con l'obiettivo di rafforzarne la vocazione promozionale del lavoro esterno al carcere, ora incentivato, infatti, anche presso imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative sociali, sulla scorta di quanto già proposto dal CNEL in sede progettazione legislativa; tuttavia, è plausibile che, alla luce delle ampie

È verosimile, invece, che a dar ragione di questo disinteresse siano le stesse caratteristiche del mercato del lavoro odierno, talmente in grado di assicurare lavoro "libero" flessibile e a basso costo, da ridimensionare la portata attrattiva di quello "penitenziario", benché incentivato a livello fiscale. In effetti, la dilagante presenza di *working poors*, variamente intermediati, nei diversi comparti produttivi del nostro Paese[44] – incluso quello della coo-

opportunità di reclutamento di manodopera a basso costo nel mercato esterno e della diffusione generalizzata di incentivi pubblici per l'impiego di persone vulnerabili non solo detenute, ma anche libere, queste nuove previsioni, pur apprezzabili, non saranno in grado di invertire massicciamente la rotta in tema di lavoro carcerario; questo è tanto più vero se si considera che il tessuto economico italiano, costituito in prevalenza da piccole imprese, fatica a gestire tutta quella serie di adempimenti burocratici inevitabilmente legati all'assunzione di detenuti, quantunque semplificati e alleggeriti; certo, si potrebbe pensare ad un supporto da parte delle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro per il tramite di convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, ma è nota la tendenza ad un certo indebolimento, da ultimo, della capacità rappresentativa sui territori dei corpi intermedi, incluso quelli di parte imprenditoriale.

44 ILO, *Rapporto mondiale sui salari 2024-2025. Le tendenze dei salari e delle disuguaglianze salariali in Italia e nel mondo*, Ufficio internazionale del lavoro, Roma, 2025, p. 1 ss., ove si legge che «a differenza della maggior parte dei paesi del G20, l'Italia si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008» (p. 1) e si aggiunge altresì che «l'analisi empirica dimostra come i lavoratori autonomi (…) siano spesso collocati nelle fasce di reddito più basse» (p. 1) e che «i lavoratori migranti in Italia percepiscono un salario orario inferiore del 26,3% rispetto a quello dei lavoratori nazionali» (p. 15); tuttavia, per rilievi critici circa gli indicatori impiegati dall'Organizzazione in materia di *decent work*, v. J. Berten, *Producing decent works indicators: contested number at the ILO*, in *Policy and Society.*, 2022, 41(4), p. 458 ss. ed ora anche M. Bella, P. Refuto, *Se l'Ilo cade nella trappola della comunicazione di parte*, in *lavoce.info*, 2026, 19 febbraio; sempre per alcuni dati in materia di salario, v. ISTAT, *Rapporto annuale 2025 in pillole*, Roma, 2025, p. 11, secondo cui «i redditi da lavoro costituiscono la componente più importante dei redditi familiari per la maggior parte delle famiglie, ma non sempre il reddito proveniente dall'attività lavorativa è sufficiente a eliminare il rischio di povertà per il lavoratore e la sua famiglia» (p. 11) e «la vulnerabilità lavorativa resta più alta tra gli stranieri»; Inps-Civ, *Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, con particolare riferimento alle eterogeneità territoriali settoriali e generazionali*, predisposto dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale e dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS, Roma, 15 gennaio 2026, ove si rileva una stagnazione generale delle retribuzioni lorde dei dipendenti pubblici e privati (esclusi domestici e operai agricoli) nel periodo 2014-2024 legata al fatto che l'aumento delle retribuzioni nominali lorde non è riuscito a compensare tempestivamente gli aumenti dell'inflazione; cfr. pure M. Leonardi, L. Rizzo, *Salari, famiglie e il paradosso del benessere, in lavoce.info*, 2026, 23 febbraio, secondo cui un ruolo positivo sul versante dei redditi familiari è stato giocato da fisco e occupazione, ma non ovviamente fino al punto da poter sostituire retribuzioni che non seguono l'aumento del costo della vita; tendenze non dissimili, in ordine alla "povertà da lavoro", si registrano, del resto, nel più complessivo ambito europeo: Eurostat, *Living conditions in Europe – poverty and social exclusion*, April 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion#Poverty_or_social_exclusion, consultato il 7 marzo 2026, per il quale «in 2024, at EU level, working status heavily influenced the at-risk-of-poverty-or-social-exclusion rate, ranging from 10,9% for employed people to 66,6% for the unemployed individuals»;

perazione sociale e del terzo settore[45] che tanta parte hanno sul versante carcerario[46] – assicura un esercito industriale di riserva sufficiente ad attenuare la "portata concorrenziale" dei detenuti rispetto ai lavoratori liberi[47].

Esiste, dunque, un rapporto diretto tra il "dentro" e il "fuori" per quel che concerne l'occupazione; e in un sistema socio-economico profondamente diseguale - frutto del modello neo-liberista di deregolamentazione delle condizioni d'impiego e di deterioramento dello Stato sociale - ove un'ampia massa di individui si trova via via spinta ai margini della società dalle leggi di mercato, per poi essere qui differenziata, nonché gerarchicamente ordinata a seconda del proprio più o meno crescente svantaggio – ecco, all'interno di un tale sistema, è certo che i detenuti e gli ex-detenuti

in dottrina V. Papa, *Lavoro povero e questione salariale. L'ineffettività del diritto alla sufficienza retributiva*, Torino, 2024; M. Brollo, C. Zoli, P. Lambertucci, M. Biasi (a cura di), *Dal lavoro povero al lavoro dignitoso. Politiche, strumenti, proposte*, Bergamo, 2024; G. Marchi, *Adeguatezza della retribuzione e tutela della dignità sociale. Profili lavoristici del contrasto al lavoro povero*, Bologna, 2025; G. Fontana, *Potere collettivo, Costituzione, nuovi conflitti. Il diritto sindacale oggi: crisi o rinascita?*, Milano, 2025, p. 25 ss.; L. Ratti, P. Schoukens (eds.), *Working Yet Poor: Challenges to EU Social Citizenship*, Oxford, 2023.

45 A. Riccobono, *Lavoro e retribuzione nel Terzo settore: appunti e disappunti*, in *Var. temi dir. lav.*, 2019, 4, p. 1094 ss.; B. De Mozzi, *Terzo settore e contrattazione collettiva*, ivi, 4, 1015 ss., e, sia pur con riguardo specifico ai servizi sociali e di cura, L. Dorigatti, *Condizioni di lavoro nei servizi sociali: disintegrazione verticale e procurement pubblico*, in *Stato merc.*, 2017, p. 460; S. Borelli, *Who cares? Il lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, Napoli, 2020, p. 28 ss.; Id., *L'interregno dei servizi di assistenza per soggetti non autosufficienti. Spunti di riflessione nella prospettiva giuslavoristica*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2023, 1, p. 48 ss., specie laddove si sottolinea che «da un lato, i contratti collettivi per il Terzo settore sono, di regola, più economici rispetto a quelli per l'impiego pubblico e di quelli per il settore *for-profit*. Dall'altro, nel settore in questione vi è un'ampia sovrapposizione dei perimetri contrattuali (…)». Inoltre, «l'ultra-frammentazione delle associazioni datoriali, generata anche (ma non solo) dalle norme a favore del Terzo settore, moltiplica poi il numero degli stessi CCNL *leader*, firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (…)». Infine, «la mancata applicazione del Codice dei contratti pubblici, combinata alle enormi disparità territoriali nelle regole su autorizzazioni e accreditamenti (…) espone i lavoratori a condizioni di lavoro che rischiano di non essere affatto dignitose» (p. 51).

46 Per una recente nota di sintesi sulla cooperazione sociale nel contesto carcerario, C. CASARIN, LEGACOOP SOCIALI, *Il ruolo della cooperazione sociale per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone in esecuzione penale, nelle carceri*, nota sintetica per il Cnel, Roma, 11 giugno 2025, https://www.legacoopsociali.it/area_tematica/carcere/, consultato il 7 marzo 2026, nonché, in dottrina, E. Righini, *Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere. Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti*, in questo volume.

47 La finalità rieducativa della pena non impedisce, infatti, che il lavoro penitenziario acquisisca un valore di mercato, ma sui problemi di un potenziale impiego concorrenziale della manodopera detenuta rispetto al mercato ordinario, specie alla luce delle fonti internazionali del lavoro, v. A. Sitzia, *Il lavoro delle persone detenute nel sistema del diritto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, Padova, 2023, p. 33 ss.

occupino il gradino più basso, quale «manodopera industriale a perdere»[48], cui attingere in caso di necessità[49].

48 Z. Bauman, *Vite di scarto*, cit., p. 102; e, invece, come ricorda Ravagnani, *Lavoro intramurario e* desistance*: quali condizioni?*, in questo volume, l'attività lavorativa può «favorire il cambiamento solo quando è in grado di generare significato (*sense of purpose*)».

49 Ed infatti v., come caso emblematico, quello degli Stati Uniti, dove storicamente i detenuti hanno svolto il ruolo di esercito di riserva di manodopera in funzione del soddisfacimento di interessi dello Stato o dei privati; da qualche tempo, peraltro, alcuni studi hanno rilevato un rapporto particolarmente stretto tra dimensione carceraria e produzione di cibo a basso costo, specie in comparti dell'industria alimentare scarsamente attrattivi "lato offerta di lavoro": tipico l'esempio dell'industria avicola, erede – in certi Stati del Sud, come la Georgia – del vecchio capitalismo razziale delle piantagioni anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro: C. Freshour, *Poultry and Prison: Towards a General Strike for Abolition*, in *Monthly Review*, 2020, 72(3), https://monthlyreview.org/articles/poultry-and-prisons/, consultato il 7 marzo 2026; Id., *"Ain't No Life For A Mother!" Racial Capitalism And The Crisis Of Social Reproduction*, in *Society & Space*, 2017, November 7, https://www.societyandspace.org/articles/aint-no-life-for-a-mother-racial-capitalism-and-the-crisis-of-social-reproduction, consultato il 23 febbraio 2026, che ben rileva come entro tale contesto – contraddistinto dall'impiego di manodopera per lo più femminile, ex detenuta, non di rado irregolare di origine ispanica, reclutata con finalità sostitutive della storica e meno "docile" maggioranza nera – le "geografie carcerarie" finiscano per plasmare la vita e il lavoro delle persone ben oltre la dimensione detentiva; le esistenze di ciascuno appaiono, infatti, collocate lungo un *continuum* – fortemente razzializzato e segregante – di "carcere e fabbrica", di estraneazione e di espropriazione di tempo, prima "in carcere", poi "fuori", dove i singoli individui si trovano impiegati in lavori di infima qualità, per salari, ritmi di lavoro, salute e sicurezza; non è un caso, del resto, che durante la pandemia da Covid-19 l'industria della carne statunitense abbia registrato una delle più alte percentuali di contagi mortali nel Paese: E. Press, *Dirty Work: Essential Jobs and the Hidden Toll of Inequality*, London, 2023, first edition 2021; L. Douglas, *Mapping Covid-19 outbreaks in the food system*, https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/, consultato il 7 marzo 2026; per l'impiego diretto di lavoro carcerario (anche forzato) intramurario o extramurario, in condizioni di sottoprotezione, nelle filiere produttive nordamericane della carne e del cibo, viepiù a fronte di gravi carenze di manodopera dovute all'emergenza pandemica o, da ultimo, alle misure repressive sull'immigrazione, si vedano i risultati di un'inchiesta biennale dell'Associated Press del 2024: R. Mcdowell, M. Mason, *Prisoners in the US are part of a hidden workforce linked to hundreds of popular food brands*, in AP, 2024, January 29, https://apnews.com/article/prison-to-plate-inmate-labor-investigation-c6f0eb4747963283316e494eadf08c4e, consultato il 7 marzo 2026; cfr. pure M. Mason, R. Mcdowell, *Prisoners fight against working in heat on former slave plantation. Raising hope for change in South*, in *AP*, 2024, July 25, https://www.ap.org/news-highlights/spotlights/2024/prisoners-fight-against-working-in-heat-on-former-slave-plantation-raising-hope-for-change-in-south/#:~:text=As%20part%20of%20a%20two,form%20of%20modern%2Dday%20slavery., consultato il 7 marzo 2026; sul possibile reclutamento della popolazione carceraria negli stabilimenti di lavorazione della carne e nelle aziende agricole del Paese, dopo le irruzioni dell'ICE e le "deportazioni di massa" dei migranti irregolari (su cui v. D. Sauckman, *'These people do it naturally': President Trump's views on immigrant farmworkers reflect a long history of how farming has been idealized and practiced in America*, in *The conversation*, 2025, August 21, https://theconversation.com/these-people-do-it-naturally-president-trumps-views-on-immigrant-farmworkers-reflect-a-long-history-of-how-farming-has-been-idealized-and-practiced-in-america-262858, consultato il 7 marzo 2026; P. Caro, *Trump wants to change American's*

È allora, al contempo, inevitabile che il carcere divenga un mero contenitore a tenuta stagna di soggetti in prevalenza esclusi dal mercato del lavoro – disoccupati, «rifiuti umani» che non possono essere né «rimossi», né «privati» in altro modo «dell'accesso alla "vita normale"»[50] – un luogo

diets, but his deportations are making it impossible, in *English El Pais*, 2026, January 26, https://english.elpais.com/health/2026-01-23/trump-wants-to-change-americans-diets-but-his-deportations-are-making-it-impossible.html, consultato il 7 marzo 2026; A. Driver, *Eating Meat While Deporting Thise Who Produce It*, in *The Nation*, 2025, August 20, https://www.thenation.com/article/economy/poultry-meat-workers-trump-deportation-meatpacking/, consultato il 7 marzo 2026; T. Hein, *US pork processing: preparations underway for mass deportations of illegal workers*, in *Pig Progress*, https://www.pigprogress.net/market-trends-analysis-the-industrymarkets/us-pork-processing-preparations-underway-for-mass-deportations-of-illegal-workers/, consultato il 7 marzo 2026), frutto dell'inasprimento delle politiche statali anti-immigrazione, v. M. Zuras, *How Trump's Immigration Crackdown Could Fuel a Prison Labor Boom*, in *New Republic*, 2025, February 4, https://newrepublic.com/article/190623/trump-mass-deportations-prison-labor, consultato il 7 marzo 2026, che non esclude, peraltro, l'ipotesi di un utilizzo del lavoro carcerario da parte di quegli stessi immigrati irregolari un tempo liberi, quantomeno nelle more della loro definitiva espulsione dal Paese.

50 Z. Bauman, *Vite di scarto*, cit., p. 106 s.; si può, peraltro, ipotizzare che le misure di remigrazione e di deportazione, oggi implementate ovvero quantomeno caldeggiate in larga parte degli Stati occidentali come esito di una saldatura tra istanze securitarie e politiche anti-immigrazione, daranno luogo, più che (solo) a "rimpatri forzati" di massa, (anche e soprattutto) a strategie di "esternalizzazione" della gestione dei migranti, con la costruzione o l'impiego di nuovi centri di detenzione/identificazione, non di rado privati, in zone *off-limits*, lontane, ove possibile, alla vista dei più – terre disabitate o, data la penuria di queste ultime, territori lontani, messi a disposizione da Paesi terzi – con conseguente crescente impiego dello strumento detentivo: per il caso US, v. J. Bhuiyan, J. Olivares, *Companies aiding Trump's immigration crackdown see 'extraordinary' revenues*, in *The Guardian*, 2025, 10 August, https://www.theguardian.com/technology/2025/aug/10/trump-immigration-companies-profit, consultato il 7 marzo 2026; S. Hurwitz, *Private Prison Companies Set to Make Billions Reopening Jails for ICE*, in *Mother Jones*, 2025, March 6, https://www.motherjones.com/politics/2025/03/private-prison-mass-deportation-trump-billions-geogroup-corecivic-ice/, consultato il 7 marzo 2026; strategie del tutto opposte si stanno, invece, facendo avanti nel territorio di New York ad opera del nuovo sindaco Mamdani: Office of the Mayor, *Mayor Mamdani Provides Update on Action Plan for Jails, Migrant Shelters*, 2026, February 19, https://www.nyc.gov/mayors-office/news/2026/02/mayor-mamdani-provides-update-on-action-plan-for-jails--migrant-, consultato il 7 marzo 2026; in tema E. Raimondi, *Mamdani tra simbolismo e realismo*, in *Volere la luna*, 2026, 19 gennaio; v., poi, sempre Z. Bauman, *Vite di scarto*, cit., p. 35, circa la necessità delle odierne società occidentali di "smaltire" «gli avanzi nel modo più radicale ed efficiente», dirottandoli altrove, affinché siano resi «invisibili» e «impensabili» («li rendiamo invisibili non guardandoli, e impensabili non pensandoli»), nonché in merito al problema della scarsità di luoghi «"disabitati"» presso cui depositare la popolazione eccedentaria, giusta la «"saturazione del pianeta"», connessa alla «diffusione planetaria del modo di vivere moderno» (pp. 88 e 90); stando così le cose, l'istituzione carceraria resta, dunque, più che mai al centro dei sistemi punitivi in Occidente, a dispetto di quanto era stato prognosticato tra il finire degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 del Novecento, come ammette lo stesso D. Melossi, *Introduzione. «Carcere e fabbrica» quarant'anni dopo: penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault*, in D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica*, cit., p. 29, ritornando, col senno di poi, sulle proprie tesi, inclini a prospettare, a

custodiale e di disciplinante annientamento, sempre utile a fungere da modello organizzativo per l'implementazione di forme di dispotico assoggettamento, se non addirittura di "militarizzazione" dei rapporti di lavoro nella nuova era del taylorismo digitale e dello Stato autoritario[51].

suo tempo, una progressiva scomparsa del carcere, in favore di modelli di controllo sociale diffuso sul territorio: cfr. D. Melossi, *Oltre il Panopticon. Per uno studio delle strategie di controllo sociale nel capitalismo del XX secolo*, in M. Pavarini (a cura di), *Studi di teoria della pena e del controllo sociale*, Bologna, 1987, p. 53 ss. (ma già in *La questione criminale*, 1980, 6, p. 277 ss.).

51 È significativo che un'azienda quale Amazon, ritenuta un «paradigma», come a suo tempo la Ford, per il suo modello di gestione della forza lavoro, frutto di una combinazione di taylorismo e AI – S. Bologna, *Introduzione*, in C. Chua, S. Cox, M. Veruggio, *Da New York a Passo Corese. Conflitto di classe e sindacato in Amazon*, Roma, 2024 (prima ed. 2023-Socialist Register, trad. it. di M. Veruggio), p. 9 – fondi tale modello su un sistema organizzativo militarizzato, palesemente ispirato a quello carcerario, per voce degli stessi lavoratori: cfr. la ricerca condotta presso il centro Amazon di Bessemer, nel Sud degli US, da T. Lee, M. Tapia, S. Pinto, A.R. Bustamante, C. Lima Aranzaes, S. Shimek, *Amazon's Policing Power. A Snapshot from Bessemer*, Rutgers, 2022, https://smlr.rutgers.edu/sites/default/files/Documents/News/Amazon_Policing_Power_Report.pdf, consultato il 7 marzo 2026, secondo cui la militarizzazione dei rapporti di lavoro è resa evidente, nel caso americano, dalla rigida sorveglianza, dal ricorso a polizia pubblica e privata negli stabilimenti e da una gestione simile a quella di una piantagione di cotone ottocentesca; una conferma più generale viene, del resto, anche nel caso italiano, dalla presenza nell'azienda di specifici programmi di assunzione di ex militari, anche per posizioni apicali (https://www.amazon.jobs/it/jobs/3086240/military-tecnico-manutentore-italy, consultato il 7 marzo 2026) e dall'ispezione condotta dal Garante privacy in collaborazione con l'INL e la GdF, i cui esiti sono stati quelli del blocco d'urgenza dell'attività di schedatura e controllo a distanza dei dipendenti presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese: v. *Provvedimento del 24 febbraio 2026 [10224096]*, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10224096, consultato il 7 marzo 2026; sulle condizioni di lavoro in Amazon, v., oltre a C. Chua, S. Cox, M. Veruggio, *Da New York a Passo Corese. Conflitto di classe e sindacato in Amazon*, cit., anche M. Veruggio, *Dentro Amazon la disciplina conta più dei diritti*, in *La via libera*, 2024, 6 ottobre; se, da un lato, poi, Amazon guarda al sistema militare e carcerario per organizzare il lavoro nella maniera più efficiente, dall'altro c'è, chi, come l'ICE in US, s'ispira proprio al modello Amazon per prospettare una gestione il più possibile rapida delle espulsioni di migranti dal Paese: cfr. D.Z. Jackson, *A Cruel Tradeoff: Building the "Amazon of Deportation" While Tearing Down Health and Human Services*, in *The Equation*, 2025, May 7, https://blog.ucs.org/derrick-jackson/building-the-amazon-of-deportation-while-tearing-down-health-and-human-services/, consultato il 7 marzo 2025.